



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

**DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CONCESSIONE
DEL FABBRICATO (OPERA DI DIFFICILE RIMOZIONE) INSISTENTE IN AREA DEMANIALE MARITTIMA
IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI DI SINIS DEL COMUNE DI CABRAS, SU TERRENO DISTINTO IN
CATASTO AL FOGLIO 82 MAPPALI 491 E 492/PARTE.**

1. IMMOBILE OGGETTO DI CONCESSIONE

Oggetto della concessione è l'immobile (opera di difficile rimozione) insistente in area demaniale marittima sito in Comune di Cabras – Località San Giovanni di Sinis, su terreno distinto in catasto al Foglio 82 mappali 491 e 492/parte.

2. INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE

Premesso che l'immobile oggetto del presente affidamento necessita di interventi di risanamento conservativo e strutturale, il Concessionario dovrà realizzare a propria cura e spese i seguenti interventi:

- a) demolizione delle opere non autorizzate;
- b) sgombero dei locali;
- c) consolidamento e ripristino delle strutture portanti;
- d) ripristino dei manufatti degradati per riportarli alle condizioni di normale manutenzione;
- e) adeguamento impiantistica;
- f) abbattimento barriere architettoniche in modo da consentire l'accessibilità alle persone diversamente abili;

Il concessionario potrà altresì prevedere tutti quegli interventi di adeguamento e riqualificazione che riterrà opportuni per il miglior espletamento dell'attività.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE.

Al fine dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo precedente, il concessionario, entro il termine di:

- n. 90 giorni dalla data del verbale di consegna è tenuto ad inoltrare specifico progetto per l'approvazione degli interventi sopra elencati da parte degli Enti preposti; tale progetto dovrà essere redatto conformemente alle vigenti normative in materia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

Si precisa che dovranno essere previsti tutti i locali necessari al regolare svolgimento dei servizi indicati nel piano gestionale;

- n. 365 giorni dall'ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni è tenuto a realizzare il progetto di cui sopra, come approvato.

Sino alla completa esecuzione delle opere prescritte, il concessionario, durante la stagione balneare, dovrà dotare la struttura dei servizi minimi essenziali.

4. DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

La concessione verrà assentita con esplicita scadenza al 31 dicembre 2015, fatta salva la facoltà di revoca e di decadenza prevista dagli artt. 42, 47 e 48 del CdN.

5. CANONE CONCESSORIO, SOVRACANONE REGIONALE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il canone sarà determinato, in via provvisoria e salvo conguaglio, a norma dell'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, e del Regolamento approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 342 del 5 agosto 1998, come modificati e sostituiti dall'art. 1, comma 251 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) e di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.17/20 del 23 marzo 1999 e n. 25/25 del 3 giugno 1999.

Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice Istat per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Il sovracanone è determinato a norma dell'art. 2 della determinazione interdirettoriale 29 dicembre 2003, n. 2220/D. L'attestato originale di pagamento dovrà essere trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, Via Cagliari n. 238, 09170 Oristano.

Il termine per il pagamento del sovracanone, ai sensi della determinazione n. 329 del 2 marzo 2010, adottata dai direttori dei Servizi demanio e patrimonio territorialmente competenti (consultabile sul sito istituzionale web della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it), è stato differito al 31 luglio di ciascun anno.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

Le spese di registrazione e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell'atto di concessione sono a carico esclusivo del concessionario.

6. ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE

L'atto concessorio verrà stipulato con determinazione del direttore del Servizio demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano secondo lo schema ed alle condizioni di seguito indicate:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è l'intero fabbricato (opera di difficile rimozione), censito al Catasto terreni del comune di Cabras al Foglio 82 Mappali n.491 e 492/parte, precisamente individuato nello stralcio cartografico SID e nelle planimetrie facenti parte integrante del presente atto di concessione (Allegato A – B), avente superficie di complessivi mq.(di cui mq. occupati da impianti di difficile rimozione, mq. occupati da impianti di facile rimozione) + eventuale area a terra asservita.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita con esplicita scadenza al 31 dicembre 2015, fatta salva la facoltà di revoca e di decadenza prevista dagli artt. 42, 47 e 48 del CdN.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLE OPERE E DEL PIANO GESTIONALE

1. La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire sono quelle precisamente indicate negli elaborati progettuali che verranno approvati dagli organi competenti, elaborati che, seppur non materialmente allegati alla presente Concessione Demaniale Marittima ne formano parte integrante e sostanziale.

L'esecuzione delle opere dovrà avvenire, salvi i casi di forza maggiore o di legittimo impedimento riconosciuti dall'Amministrazione concedente, entro anni 1 (uno) dal rilascio di tutte le prescritte autorizzazioni.

2. Il Concessionario dovrà attuare, per tutta la durata della concessione, quanto previsto dal piano di gestione presentato in sede di gara.

ART. 4 - CANONE

1. Il canone per l'annoè fissato in € (Euro).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

2. Il canone dovuto dal concessionario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, per tutta la durata del presente titolo concessorio, ammonta a complessivi € (Euro).

3. Il concessionario dovrà versare anticipatamente, in un'unica rata, l'ammontare del canone annuo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ordine di introito predisposto dall'Amministrazione concedente.

Per il primo anno, l'ammontare della rata dovuta del canone dovrà essere versata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice Istat per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai sensi dell'art. 04 della L.494/1993.

La prima e l'ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperta dalla vigenza della concessione.

Il concessionario si obbliga a corrispondere senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità dell'atto concessorio.

E' fatto obbligo al concessionario di trasmettere all'Amministrazione concedente, entro 5 giorni dal versamento, ed all'Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna, l'originale del documento attestante l'avvenuto pagamento del canone.

ART. 5 - SOVRACANONE REGIONALE

Il sovracanone è determinato a norma dell'art. 2 della determinazione interdirettoriale 29 dicembre 2003, n. 2220/D, ed il relativo pagamento dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario, sul conto corrente acceso presso UniCredit S.p.a. intestato a "Regione Autonoma Sardegna, le cui coordinate bancarie (codice IBAN) sono: IT / 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778 oppure tramite conto corrente postale, sul conto n. 60747748 intestato a Regione "Autonoma Sardegna della Sardegna Entrate varie" (per i versamenti su tale conto corrente postale eseguiti tramite bonifici bancari è obbligatoria l'indicazione del seguente codice IBAN: IT / 21 / Q / 07601 / 04800 / 000060747748)

La causale da indicare è: "U.P.B. EC325.001 Capitolo EC325.002 C.d.R. 00.04.01.30 sovracanone concessione demaniale marittima anno XXXX.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

L'attestato originale di pagamento dovrà essere trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, Via Cagliari n. 238, 09170 Oristano.

Il termine per il pagamento del sovracanone, ai sensi della determinazione n. 329 del 2 marzo 2010, adottata dai direttori dei Servizi demanio e patrimonio territorialmente competenti (consultabile sul sito istituzionale web della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it), è stato differito al 31 luglio di ciascun anno.

ART. 6 - CAUZIONE

1. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario dovrà costituire nei modi di legge, deposito cauzionale (.....) per un importo di € (Euro), vincolato a favore della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano (Amministrazione concedente) e dell'Amministrazione Statale, e per esso all'Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna - Via Lo Frasso, 2, - 09127 Cagliari.
2. L'importo della cauzione non potrà mai essere inferiore a 3 annualità del canone di concessione e, pertanto, qualora si verificasse detta circostanza, il concessionario sarà tenuto ad aggiornarne il valore sino al raggiungimento di detto minimo.
3. L'Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per canone, sovracanone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre responsabile, anche oltre l'importo della suddetta cauzione.
4. La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
5. Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione concedente di prelevare somme dalla cauzione, l'Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò il concessionario presta sin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito ed incondizionato assenso.
6. Il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell'ammontare previsto dal presente articolo, qualora la cauzione stessa fosse ridotta per effetto di successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall'ingiunzione notificata dall'Amministrazione concedente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

ART. 7 - ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario, senza possibilità di sostituire altri a sé nell'esercizio della concessione stessa fino al 31 dicembre 2015, fatta salva la possibilità di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

L'esercizio dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di regolamento.

I beni demaniali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo e soprassuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione di eventuali opere necessarie a mantenere idoneo l'immobile all'utilizzo cui è destinato, anche a seguito di sopraggiunte disposizioni normative, ferma restando la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione di eventuali lavori.

Sono, altresì, a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessari per l'esecuzione di prove, collaudi ecc. nonché per l'ottenimento delle certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dall'Amministrazione competente.

ART. 8 - SUBINGRESSO

Il sub ingresso nella concessione, di cui all'art.46 del Codice della Navigazione, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione concedente.

ART. 9 - CONSEGNA

La consegna al concessionario del bene demaniale marittimo concesso con il presente atto verrà formalizzata con apposito verbale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

ART. 10 COLLAUDO

L'esecuzione di interventi sull'immobile è soggetta a vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, ai sensi di legge. Il collaudo finale delle opere, se prescritto, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario ed il relativo verbale, redatto da tecnico abilitato, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione concedente entro tre mesi dalla fine dei lavori. Il concessionario è, inoltre, obbligato ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

conseguentemente al collaudo, l'Amministrazione concedente e/o l'Agenzia del Demanio ritenessero opportuno imporre.

ART. 11 - MANUTENZIONI

1. Il concessionario s'impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il compendio immobiliare concesso, anche osservando le prescrizioni che all'occorrenza fossero dettate dall'Amministrazione concedente.
2. In caso di mancata o insufficiente manutenzione, l'Amministrazione concedente, previa diffida, e qualora ricorrano i presupposti, potrà avvalersi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

ART. 12 – ULTERIORI CONDIZIONI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il presente atto è rilasciato ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Codice della Navigazione ed è subordinato, oltre che alla disciplina doganale e alle norme di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni:

1. nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese i manufatti e le aree occupate;
2. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dei beni concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per quelle incamerate l'Amministrazione regionale procederà a dare opportuna comunicazione all'Agenzia del Demanio per i provvedimenti di competenza ed in danno del concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali;
3. fermo restando quanto previsto dagli artt. 49 del Codice della Navigazione e 31 del Regolamento, tutte le opere realizzate dal concessionario senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione concedente e non amovibili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso, il concessionario verrà denunciato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

all'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 54 e 1161 del C.N. con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti e gli indennizzi dovuti per tale diversa occupazione;

4. il concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti; inoltre, il predetto concessionario sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della presente concessione;

5. il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;

6. il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso all'intero compendio immobiliare concesso al personale che esercita l'attività di polizia sul demanio marittimo e a quello delle pubbliche Amministrazioni interessate;

7. il concessionario è tenuto altresì a mantenere i beni oggetto del presente atto di concessione in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro anche durante gli eventuali periodi di inattività stagionale, secondo quanto previsto dalle ordinanze e dai regolamenti in materia;

8. gli impianti e le strutture aperte al pubblico dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rendendoli, comunque, visitabili anche da parte delle persone diversamente abili alle quali dovrà, altresì, essere resa effettiva la possibilità d'accesso al mare, secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Marina Mercantile del 23 gennaio 1990, n. 259 e dall'art. 9 della Legge n. 494/1993;

9. il concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare o a far praticare, a favore dei lavoratori dipendenti o sub-dipendenti, le condizioni di lavoro risultanti dai contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il concessionario si obbliga altresì a:

- a) dotarsi, prima dell'inizio dei lavori, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla-osta indispensabile per l'inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi necessaria durante l'esecuzione degli stessi, nonché dotarsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla-osta indispensabile ai sensi di legge, per lo svolgimento della propria attività;
- b) rispondere di tutti i danni che dovessero derivare alle zone contigue e ai terzi, per effetto della concessione ottenuta e dell'esecuzione dei lavori, manlevando l'Amministrazione concedente e l'Amministrazione statale da qualunque responsabilità;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- c) osservare e far osservare: le disposizioni contenute nelle ordinanze che vengono emanate annualmente dalla Regione per disciplinare le attività esercitabili sul demanio marittimo; le "linee guida per la gestione della fascia costiera" approvate con deliberazione Giunta regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008; le ordinanze emesse dalla competente Capitaneria di Porto. Le suddette ordinanze dovranno essere tenute bene esposte al pubblico, unitamente al tariffario dei servizi resi all'utenza;
- d) osservare tutte le ulteriori condizioni impartite nell'atto di concessione.

ART. 13 – SCADENZA, DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA

1. La mancata realizzazione degli interventi di risanamento o la mancata attuazione del progetto gestionale presentati in sede di gara nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione.
2. Alla scadenza del presente atto, o nei casi in cui l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, dichiari decaduta la concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le innovazioni eseguite, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse, restano acquisite al Demanio Pubblico dello Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso, o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Amministrazione concedente e dell'Agenzia del Demanio di richiedere, ove lo ritengano opportuno, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da eseguirsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.
3. l'Amministrazione concedente potrà revocare in tutto o in parte la concessione, ovvero modificarne l'ambito spaziale e/o sostanziale in conformità delle indicazioni e delle prescrizioni del Piano di Utilizzo dei Litorali, e del Piano Paesaggistico Regionale, ovvero per iniziative di pubblico interesse o equiparate o comunque rese necessarie per garantire la migliore fruibilità dell'arenile e la compatibilità degli interventi, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, così come stabilito dall'art. 7 della determinazione n. 2081/D/28 dicembre 2001;
4. l'Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del CdN, senza che il Concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

In particolare, per quanto riguarda il precitato art. 47 lett. d), si incorre nella decadenza per omesso pagamento, anche di una sola annualità, del canone e del "sovracanone".

Inoltre, il Concessionario decade, altresì, per l'inosservanza delle condizioni generali della concessione.

In caso di irreperibilità del Concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci), all'albo pretorio del Comune nel cui territorio trovasi la zona demaniale concessa.

5. in caso di rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Regolamento per l'esecuzione del CdN, della riconsegna delle aree da parte del concessionario dovrà redigersi apposito processo verbale. Lo svincolo della polizza fideiussoria è subordinato all'accertamento della rimessione in pristino stato delle aree demaniali oggetto della concessione.

6. Il titolo concessorio così rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente.

Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione.

Qualora alla scadenza della concessione, il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti al punto che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta.

ART. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA DEL BENE DEMANIALE

1. Il concessionario dovrà mantenere attiva, per tutta la durata della concessione, polizza assicurativa che copra il bene demaniale contro i danni da fulmine e da incendio, per un importo non inferiore al valore di ricostruzione dell'immobile.

2. Le polizze di assicurazione, contenenti le condizioni particolari all'uopo previste dall'Amministrazione concedente e dall'Agenzia del Demanio, devono essere vincolate a favore della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano (Amministrazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

concedente) e dell'Amministrazione Statale, e per esso all'Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna - Via Lo Frasso, 2, - 09127 Cagliari ed essere depositate presso la sede dell'Amministrazione concedente.

3. Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato e il concessionario, al quale spetteranno tante quote parte dell'indennizzo quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione s'intenderà risolta.

4. Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire l'immobile nelle forme e dimensioni che aveva prima del sinistro, o anche, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione concedente, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la navigazione marittima, per esercitarle fino al termine della concessione.

5. In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori, previo assenso dell'Agenzia del Demanio, andrà al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza del bene.

ART. 15 – EVENTI NATURALI

L'Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato interessate al demanio marittimo non si assumono alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali del bene demaniale, per effetto di eventi meteo-marini, sia pure eccezionali, o per effetto di fenomeni di erosione.

ART. 16 – VARIAZIONE CATASTALE E INCAMERAMENTO

1. Il concessionario s'impegna a presentare denuncia di variazione catastale dell'immobile demaniale qualora se ne presenti la necessità.

2. Il concessionario s'impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione Marittima, a produrre, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e comunque non oltre il termine di scadenza del presente atto, tutta la documentazione necessaria ai fini di procedere all'incameramento al Demanio Pubblico dello Stato delle opere fisse facenti parte della presente concessione.

ART. 17 - REGISTRAZIONE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

1. Il presente atto dovrà essere regolarmente registrato a spese del concessionario. Eventuali conguagli di imposta dovuti ad adeguamenti o variazioni del canone previsto dall'articolo 4 sono a carico del concessionario, che dovrà provvedere direttamente alla relativa denuncia presso l'Agenzia delle Entrate, inviando copia della ricevuta di versamento alla Regione Autonoma della Sardegna.
2. Sono a carico del concessionario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, ivi compresi quelli tributari.

ART. 18 –OPPOSIZIONI E RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

E' ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero, in subordine al ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento definitivo del Direttore Generale.

ART. 19 - PUBBLICITA'

L'atto di concessione è trasmesso alla Capitaneria di Porto di Oristano, all'Agenzia del Demanio-Filiale Sardegna Cagliari, all'Agenzia delle Dogane, al Comune di Cabras e, per il tramite del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, all'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Oristano, 17 luglio 2012

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Maria Giovanna Campus

(firmato)